

**BOLLO**

*(Per l'Università assolto virtualmente ai sensi del DM 17/6/2014. Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993)*

**Protocollo d'Intesa tra  
l'Università degli Studi di Trieste  
e  
il Corpo Consolare di Trieste**

L'Università degli Studi di Trieste, (di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza (VI), l'8 maggio 1967, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026 (Prot.n. 81801)

**e**

il Corpo Consolare di Trieste, rappresentato dal Decano Alessio Semerani, domiciliato per la sua funzione presso la sede di Via San Francesco d'Assisi n.10 – 34133 Trieste (TS), Codice Fiscale 90141170325, mail: mail@corpoconsolaretrieste.com, (di seguito denominato anche "Corpo Consolare").

**Visto**

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste e, più in generale, le norme dell'ordinamento universitario;
- la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari dd. 24.4.1963, in particolare, l'art. 5;
- il D.P.R. 5.1.1967, n. 200 e s.m.i. che disciplina le funzioni e i poteri consolari;
- lo Statuto del Corpo Consolare di Trieste dd. 30 ottobre 2002;
- il Trattato di Lisbona dd. 13.12.2007;
- la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, G.U. dell'UE dd. 14.12.2007.

### **Premesso che**

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore, nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario; altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale, orientata prioritariamente al conseguimento di una migliore integrazione tra le diverse culture e al superamento dei divari di sviluppo;
- l'Università contribuisce con le altre istituzioni di ricerca e di alta formazione del territorio a fare del distretto triestino una delle aree a più alta densità di personale addetto alla ricerca in Europa, pertanto, il contesto di riferimento ne enfatizza la vocazione storica, vale a dire, la capacità di promuovere e gestire una significativa rete di relazioni internazionali;
- l'Università di Trieste, che risulta già essere, nel sistema universitario italiano, l'Ateneo che attrae il più alto numero di studenti stranieri (*percentuale, rispetto agli iscritti italiani*), intende, in sinergia con altre istituzioni della città, promuovere ulteriori iniziative e opportunità finalizzate a fare della città di Trieste un riconosciuto polo di residenzialità studentesca e scientifica di rilievo nazionale e internazionale, con evidenti benefici anche per l'economia territoriale;
- nell'Università di Trieste, già da alcuni anni, nella propria sede di Gorizia, è attivo uno specifico percorso di studi nell'ambito delle scienze internazionali e diplomatiche, ricondotto alla classe delle lauree in Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- per il conseguimento delle proprie finalità statutarie l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi, a condizione che le predette collaborazioni siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta;
- al Corpo Consolare compete, in particolare, favorire lo sviluppo di relazioni culturali, scientifiche, economiche e commerciali, tra gli stati d'invio e le istituzioni dello stato di residenza, nonché promuovere, sviluppare e consolidare relazioni di reciprocità relazionale fra gli stessi;

- nell'area geopolitica in cui l'Università e il Corpo Consolare operano, al centro di potenzialità di sviluppo economico e sociale, cruciali anche per la città di Trieste e il suo territorio, le due istituzioni possono dare un loro significativo contributo, in correlazione alle proprie finalità;
- dalla promozione e realizzazione delle iniziative e attività di collaborazione, di cui al presente Protocollo d'Intesa, non consegue alcun onere di natura economica a carico dell'Università salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dagli Organi competenti;
- nel dicembre 2008 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra l'Università e il Corpo Consolare di Trieste per la durata di tre anni, che è stato rinnovato nel 2011, nel 2015 e nel 2021.

### **Tutto ciò premesso**

L'Università degli Studi di Trieste e il Corpo Consolare di Trieste (di seguito denominati anche "le Parti")

**convengono e stipulano quanto di seguito.**

#### **Articolo 1**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

#### **Articolo 2**

**2.1** L'Università e il Corpo Consolare intendono congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, in particolare, nei seguenti ambiti:

- attività di studio, didattica, formazione e ricerca, correlate a obiettivi di comune interesse;
- attività culturali e turistiche, mirate a una maggiore conoscenza degli stati d'invio;
- azioni di sostegno alla mobilità di docenti, ricercatori e studenti (borse di studio);
- iniziative condivise, per quanto di competenza, volte alla semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla materia dei permessi d'ingresso e soggiorno;
- iniziative condivise in materia di informazione, comunicazione e interoperabilità dei sistemi informativi.

**2.2** Le Parti considerano, infine, strategiche la promozione e la realizzazione di iniziative di collaborazione in partenariato in ambito internazionale.

### **Articolo 3**

**3.1** Le modalità attuative delle attività e delle iniziative di collaborazione, di cui al precedente art. 2, saranno, di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi, con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata, e costituiranno parte integrante del presente Protocollo.

**3.2** I predetti accordi definiranno i rispettivi obblighi e responsabilità, anche in materia di prevenzione e sicurezza.

**3.3** Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, in riferimento al presente Protocollo d'Intesa, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di impegno pubblico e sociale - terza missione.

**3.4** Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi.

**3.5** Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

**3.6** Il presente Protocollo d'Intesa non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti

pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

**3.7** Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

#### **Articolo 4**

**4.1** Le Parti possono concordare, attraverso le collaborazioni di cui all'art. 3, la realizzazione di progetti di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.

**4.2** In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale-terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

**4.3** La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà congiunta tra le Parti e definita in proporzione alla quota di apporto di ciascuna parte. I relativi diritti di sfruttamento e utilizzo saranno definiti con apposito accordo separato.

**4.4** Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

#### **Articolo 5**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente

universitario della Convenzione di cui all'art. 8, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

## **Articolo 6**

**6.1** Nell'ambito delle iniziative di collaborazione, di cui al precedente art. 2, in particolare, in riferimento all'attività didattica e di formazione, il Corpo Consolare potrà contribuire ad assicurare impegni didattici integrativi, nei corsi di studio e nelle attività formative, attivi presso l'Università, nel rispetto della regolazione vigente in materia di ordinamenti didattici.

**6.2** Compete agli Organi dell'Università assumere le relative determinazioni.

**6.3** Nell'ambito delle attività di collaborazione di cui al presente Protocollo, gli studenti dell'Università degli Studi di Trieste potranno svolgere attività formative, di ricerca e di tirocinio presso le sedi dei singoli Consolati aderenti al Corpo Consolare di Trieste. Le modalità operative, la durata e le condizioni di svolgimento di tali attività saranno definite negli specifici accordi attuativi di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa vigente in materia di tirocini e delle coperture assicurative di cui all'art. 9.

## **Articolo 7**

**7.1** Il Corpo Consolare non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

**7.2** L'Università non si assume le obbligazioni del Corpo Consolare né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Corpo Consolare.

**7.3** È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Corpo Consolare; è parimenti esclusa ogni garanzia del Corpo Consolare per le obbligazioni contratte dall'Università.

## **Articolo 8**

**8.1** L'Università e il Corpo Consolare promuoveranno incontri periodici, di comune intesa, al fine di mantenere costanti i rapporti di collaborazione e coordinamento, altresì, monitorare l'efficacia dei risultati conseguiti, attraverso l'utilizzo delle opportunità contenute nel presente Protocollo.

**8.2** Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:

per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof.ssa Elisabetta De Giorgi del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

per il Corpo Consolare il referente è il dott. Alessio Semerani,

**8.3** I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

## **Articolo 9**

**9.1** L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per responsabilità civile verso terzi compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del Corpo Consolare, e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali del Corpo Consolare.

**9.2** Analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università saranno, ove necessario, garantite dai singoli Consolati e dettagliate negli specifici accordi di cui all'art. 3.

**9.3** Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto

reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni

## **Articolo 10**

**10.1** Il Corpo Consolare dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito *web* dell'Ateneo.

**10.2** Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare la risoluzione dell'accordo.

**10.3** Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

## **Articolo 11**

**11.1** Il presente Protocollo ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

**11.2** Le Parti potranno recedere dal Protocollo con un preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

**11.3** Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta.

**11.4** Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno anche potenzialmente non compatibile con

le proprie risorse finanziarie.

**11.5** In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

**11.6** Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

## **Articolo 12**

**12.1** Il presente Protocollo si intende automaticamente integrato dagli atti e/o accordi, correlati alle iniziative e attività assunte nell'ambito delle collaborazioni regolate dal Protocollo medesimo.

**12.2** I contenuti regolatori di precedenti atti e/o accordi continuano ad avere efficacia sino alla naturale scadenza, salvo diversa proposizione convenuta tra le Parti e salvo quanto previsto all'art. 11.

## **Articolo 13**

**13.1** Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti al presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice *privacy*", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

**13.2** Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai

fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

**13.3** Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

#### **Articolo 14**

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### **Articolo 15**

**15.1** Il presente Protocollo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

**15.2** Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti. Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

**15.3** Il presente Protocollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

La Rettrice

dell'Università degli Studi di Trieste

Prof.ssa Donata Vianelli

---

Il Decano

del Corpo Consolare di Trieste

Dott. Alessio Semerani

---

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.